

**COMUNE DI ROMAGNESE**  
**Provincia di Pavia**

**VERBALE N. 003 DEL 29/04/2023**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROMAGNESE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

Il revisore Unico, Dott. Matteo Galeri, quale organo di revisione economico finanziario del Comune di Romagnese (PV), nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022,

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 08 del 29/04/2023, concernente l'integrazione al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL 267/2000;

Viste le disposizioni dell'art. 1, Legge 160/2019, comma 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di "Canone Unico Patrimoniale" il quale prevede che il "Canone" è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, articolo 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni ed aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'introduzione del "Canone Patrimoniale" sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative e si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile Economico Finanziario, oltre che dai Responsabili dei settori Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio e Suap, Servizio Tributi;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali;

Verificato che il suddetto regolamento che consta di 71 articoli è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;

- nel rispetto del requisito della completezza;

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità, osserva quanto segue:

///

Visto il parere regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile dei Settori più sopra indicati (Economico – Finanziario, Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio e Suap, Tributi), ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla legittimità, attendibilità, congruità e coerenza.

Romagnese, lì 29/04/2023

**Il Revisore dei Conti**

*Dott. Matteo Galeri*

*MATTEO GALERI*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.  
n.82/2005 e ss.mm.ii.**